

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 797/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1995

recante fissazione dell'importo dell'aiuto compensativo per le banane comunitarie commercializzate nel corso del 1994 e dell'importo dell'anticipo per il 1995, nonché deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 in ordine al termine di pagamento del saldo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6 e l'articolo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/93 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/95⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità e il reddito medio alla produzione ottenuto sul mercato comunitario nell'anno considerato; che è concesso un aiuto integrativo a favore di una o più regioni produttrici qualora il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario;

considerando che i prezzi delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1994 sono stati tali che la media dei prezzi nella fase reso primo porto di sbarco nel resto della Comunità, previa detrazione delle spese medie di trasporto e di consegna fob, è inferiore al livello del reddito di riferimento fissato all'ar-

ticolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1994;

considerando che il reddito medio alla produzione ottenuto per la commercializzazione delle banane prodotte a Madera, tenendo conto delle condizioni di produzione molto sfavorevoli di tale regione, nel 1994 è stato sensibilmente inferiore al reddito medio comunitario; che è pertanto necessario concedere un aiuto integrativo per le banane prodotte su tale isola;

considerando che è necessario rammentare che l'importo unitario dell'anticipo e l'importo della cauzione per i quantitativi di banane commercializzati nel corso di un dato anno sono fissati in funzione del livello dell'aiuto versato per l'anno precedente, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93;

considerando che, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1858/93, i tassi da applicare per la conversione in moneta nazionale degli importi degli anticipi e del saldo dell'aiuto sono i tassi di conversione agricoli in vigore il primo giorno dei periodi di commercializzazione per i quali tali importi sono concessi; che, sia per il saldo dell'aiuto da versare per il 1994 che per il primo anticipo relativo al 1995, il fatto generatore del tasso di conversione è precedente al 1° febbraio; che è pertanto opportuno tener conto, per la fissazione di tali importi, dell'applicazione di un tasso di conversione comprensivo conto del coefficiente correttore di 1,207509;

considerando che non è stato possibile stabilire l'importo definitivo dell'aiuto compensativo per il 1994 in tempo utile per permetterne il versamento entro i termini stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che è opportuno pertanto fissare un termine di pagamento del saldo dell'aiuto compensativo pari a due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento;

considerando che per permettere che il presente regolamento abbia piena efficacia è necessario che entri in vigore il giorno della pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 17.